

## Contratto di assegnazione del budget per l'anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno Venise del mese di dicembre, in Enna presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con sede in Viale Diaz, 7/9

### Sono presenti

la struttura **Studio di Radiologia Calandra srl** codice struttura 403500 Partita Iva: 01048610867 con sede in Agira (En), Contrada Maimone s.n.c Rappresentata Dott.ssa Romeo Alessandra, nata a Catania il 27/01/1983, C.F. RMOLSN83A67C351X domiciliato/a per la carica presso la sede della struttura, il quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla documentazione allegata al presente atto;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575; e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b) dell'art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006;
- d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Partita Iva: 01151150867 rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Nicola Baldari nato ad Oppido Mamertina (RC) il 04/01/51 munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina n. 01715 del 31/08/2012 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

## **Premesso**

- che con Delibera n. 497 del 30.12.2010, la Giunta Regionale di Governo ha approvato il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122;
- che con Decreto n. 825 del 8/5/2012 l'Assessore della Salute della Regione Siciliana per l'attuazione del piano sopra richiamato, ha fissato i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da erogare nel corso dell'anno 2012, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto;
- che con Decreto n. 1635 del 10/08/2012 l'Assessore della Salute della Regione Siciliana per l'attuazione del piano sopra richiamato, ha fissato i criteri di riassegnazione delle risorse per la branca di radiologia;
- che la disciplina recata nel presente contratto per l'intero anno 2012 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall'1.1.2012 alla data di sottoscrizione del presente;
- che l'aggregato di spesa invalicabile assegnato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per l'anno 2012 è pari ad € 4.647.000,00 ed include i contributi previdenziali di legge, ove previsti, a carico della medesima Azienda;
- che l'Azienda con nota prot. n.0012761 del 24/5/2012 ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno 2012;
- che per le prestazioni erogate ai pazienti extra regione sarà predefinito il budget relativo alle suddette prestazioni nella quantificazione determinata nell'anno precedente che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della l. r. n. 5/2009, comma 1, lett. f), le stesse verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2012;

## **Le parti come sopra individuate,**

### **Visti**

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture ospedaliere...

- il D.A. n. 1635 del 10/08/2012 con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana per l'attuazione del piano sopra richiamato, ha fissato i criteri di riassegnazione delle risorse per la branca di radiologia;

### Considerato e condiviso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dal Programma Operativo 2010-2012 e degli atti allo stesso connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;
- che va sospeso, in applicazione dell'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'accreditamento dello specialista e/o della struttura specialistica che non abbia sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;
- che presso l'Azienda dovrà prevedersi in caso di contenzioso un accantonamento in apposito fondo rischi in cui confluiranno le somme corrispondenti ai budget non assegnati allo specialista e/o alla struttura specialistica che non hanno sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;

### Stipulano quanto segue

#### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### Art. 2

1. L'ammontare del budget massimo attribuibile alla struttura specialistica **Studio di Radiologia Calandra srl** per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2012, in euro **162.941,90** (al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) della legge 296 del 27.12.2006) comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto;  
**In considerazione dell'attuale pendenza del processo avanti al TAR di Catania, la cui udienza di merito è fissata per il primo bimestre del 2013, si da atto che le somme relative periodo dal 01/04/2012 al 11/09/2012, attualmente accantonate, saranno rese disponibili a seguito della definizione del giudizio pendente;**
2. L'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica **Studio di Radiologia Calandra srl**, per l'intero anno 2012, per le prestazioni da erogare ai pazienti extra regione sarà determinato sul dato consolidato del 2011. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (Molise, ...)

del dato consolidato e riconosciuto alla struttura contraente nell'anno 2011. Le prestazioni saranno remunerate secondo i criteri previsti dal citato art.15 del D.A. 825/12.

### Art. 3

1. La struttura specialistica **Studio di Radiologia Calandra srl** si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria Provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali congruagli.

### Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni alla struttura specialistica **Studio di Radiologia Calandra srl** avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti previsti dall'art. 1 comma 796 lett. o) della legge 296 del 27.12.2006, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006.
3. La struttura specialistica **Studio di Radiologia Calandra srl** si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di sotto dei 6 anni).
4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate.

### Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata **Studio di Radiologia Calandra srl** mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o se successivi dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.

**In considerazione dell'attuale pendenza del processo avanti al TAR di Catania, la cui udienza di merito è fissata per il primo bimestre del 2012, si da atto che la somma**

provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente

4. La struttura specialistica **Studio di Radiologia Calandra srl** si obbliga a comunicare all'Azienda l'avvenuto esaurimento del budget assegnato entro il termine di 7 giorni dall'esaurimento del medesimo;
5. La struttura specialistica **Studio di Radiologia Calandra srl** prende atto del divieto di remunerazione delle prestazioni rese in extrabudget, e si dichiara disponibile, esaurito il budget assegnato, ad erogare le prestazioni sanitarie richieste dagli utenti applicando la tariffa sociale a carico degli stessi prevista e disciplinata dall'art. 4 del D. A. n. 2594/07;

#### **Art. 6**

1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all'ASP per la necessaria accettazione.

#### **Art. 7**

1. La struttura specialistica **Studio di Radiologia Calandra srl**, avendo già presentato alla parte contraente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, n. prot. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
  - a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
  - b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
  - c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
  - d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett a), della Legge 19



**Art.8**

1. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata **Studio di Radiologia Calandra srl** con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale di Enna con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Lo specialista/ Legale Rappresentante della struttura..... *Alessandro Rones u.g.*

Il Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna ..... *M*

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono specificamente approvati dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Lo specialista/ Legale Rappresentante della struttura..... *Alessandro Rones u.g.*

Il Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna ..... *M*